



## MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13/2023

### Variante di Piano Regolatore relativa alla Zona di protezione delle acque di superficie (SRCA) – Comune di S. Antonino

---

Egregio signor Presidente,  
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il presente Messaggio Municipale concernente la variante di Piano Regolatore relativa alla Zona di protezione delle acque di superficie (SRCA), nell'ambito dell'adeguamento del Piano Regolatore alla Legge sullo Sviluppo Territoriale.

#### **Premessa**

L'art. 36 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) sancisce la necessità di determinare lo spazio riservato alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque, l'utilizzazione delle stesse e la protezione contro le piene.

L'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC) prescrive che i Cantoni devono provvedere a fissare lo spazio riservato alle acque di superficie (corsi d'acqua e acque stagnanti) in una specifica carta che sarà tenuta in considerazione dei Piani Direttori (PD) e nei Piani di utilizzazioni cantonali.

I Comuni devono adeguare i Piani Regolatori (PR) per permettere al Consiglio di Stato di ottemperare alla richiesta delle Legge federale entro il termine fissato dall'Ordinanza.

La definizione dello spazio riservato alle acque e della relativa regolamentazione all'interno delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) avviene tramite la procedura ordinaria fissata dalla Lst agli artt. 25 e seguenti.

Il Municipio di S. Antonino ha inviato il Piano di indirizzo della variante di PR al Dipartimento del Territorio, il quale ha effettuato l'esame preliminare il 29 aprile 2020.

#### **PR in vigore**

L'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) attualmente in vigore cita:

*1. La distanza da mantenere dai corsi d'acqua per qualsiasi tipo di costruzione dovrà essere conforme all'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e alle relative direttive in relazione con la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) che prevedono delle fasce di rispetto dal corso d'acqua, variabili da 5.00 m a 15.00 m in funzione della larghezza dell'alveo, all'interno della quali è vietata qualsiasi tipo di costruzione e infrastruttura come pure modifiche dello stato del terreno, muri di sostegno e opere di cinta.*

*3. L'Allegato 4 al Regolamento della legge edilizia (RLE), inserito alla fine delle presenti NAPR, individua la distanza da mantenere dai corsi d'acqua in funzione delle portate dei corsi d'acqua.*

*4. Eccezioni possono essere concesse caso per caso solo dal Municipio con il consenso dell'autorità cantonale.*

### **Variante di PR**

La presente variante di PR porta alla determinazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua situati all'interno del Comune di S. Antonino e riguarda i seguenti atti vincolanti:

a) Piani grafici

- Inserimento nel Piano delle zone della zona di protezione delle acque di superficie corrispondente allo spazio riservato ai corsi d'acqua.

b) Norme di attuazione del PR

Dal profilo normativo si provvede ad aggiornare le disposizioni riguardanti le distanze dai corsi d'acqua.

La variante di PR comporta:

- L'introduzione del nuovo articolo normativo relativo alla zona di protezione delle acque di superficie;
- Lo stralcio di disposizioni normative oggi in vigore, relative alla distanza dai corsi d'acqua. Queste modifiche puntuali si rendono necessarie per evitare incongruenze rispetto al nuovo articolo normativo.

Di seguito si presentano le modifiche da apportare alle NAPR di S. Antonino.

#### **Art. 12 Distanze dai corsi d'acqua**

~~1. La distanza da mantenere dai corsi d'acqua per qualsiasi tipo di costruzione dovrà essere conforme all'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e alle relative direttive in relazione con la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) che prevedono delle fasce di rispetto dal corso d'acqua, variabili da 5.00 m a 15.00 m in funzione della larghezza dell'alveo, all'interno della quali è vietata qualsiasi tipo di costruzione e infrastruttura come pure modifiche dello stato del terreno, muri di sostegno e opere di cinta.~~

~~3. L'Allegato 4 al Regolamento della legge edilizia (RLE), inserito alla fine delle presenti NAPR, individua la distanza da mantenere dai corsi d'acqua in funzione delle portate dei corsi d'acqua.~~

~~4. Eccezioni possono essere concesse caso per caso solo dal Municipio con il consenso dell'autorità cantonale.~~

#### **Art. 16 Costruzioni sotterranee**

Ai sensi delle presenti norme sono considerate costruzioni sotterranee quelle emergenti al massimo 1.00 m. dal terreno sistemato.

Per queste costruzioni valgono le seguenti disposizioni:

- a) distanza dai confini privati: m. 1.00. Con l'accordo scritto del proprietario confinante può essere autorizzata la costruzione a confine;
- b) distanza dal confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR: m. 2.50;
- c) distanze dalle strade cantonali e comunali, dal bosco e dai corsi d'acqua, vedi artt. 11, 12 e 13.

#### **Art. 40 Zona di protezione delle acque di superficie**

1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e 41a dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc). L'obiettivo della definizione dello spazio riservato alle acque è di garantire le funzioni naturali delle acque e degli ambienti ad esse correlati, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque e delle superfici a loro prossime.
2. Al suo interno è consentito realizzare unicamente interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.
3. Nelle zone densamente edificate e su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

4. *In corrispondenza dei corsi d'acqua intubati che non possono essere rimessi a cielo aperto, è stato stabilito un arretramento tecnico da applicare su ogni lato del tubo/manufatto.  
Per i tratti di corsi d'acqua intubati di cui non si conosce la precisa posizione e che non possono essere rimessi a cielo aperto, una volta accertata la posizione del tracciato è stabilito un arretramento tecnico di almeno 3 metri più il diametro del tubo/manufatto su ogni lato.  
All'interno dell'arretramento tecnico è vietata l'edificazione e la costruzione di manufatti. Si tratta di una misura preventiva per poter intervenire per la manutenzione del tratto intubato del corso d'acqua.  
Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'autorità cantonale.*

### **Esito dell'esame dipartimentale**

In data 29 aprile 2020 il Municipio ha ricevuto il preavviso dipartimentale favorevole.

Il Dipartimento ha osservato che, in generale, le zone di protezione delle acque di superficie sono state determinate correttamente; alcuni aspetti devono essere approfonditi (rimandiamo alla relazione tecnica – OIKOS SA – allegata).

Il Municipio accoglie le osservazioni del DT.

### **Informazione e partecipazione della popolazione**

Il Municipio ha informato la popolazione riguardo la variante di Piano Regolatore mediante deposito atti per la consultazione dal 20 giugno al 20 agosto 2023; in data 18 luglio 2023 il pianificatore era a disposizione per eventuali spiegazioni.

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte della popolazione.

### **Proseguo della procedura**

La variante di PR oggetto del presente messaggio ha seguito e superato sin qui tutti gli scalini procedurali previsti dalla LST, viene quindi sottoposta a codesto Consesso per l'adozione di sua competenza, dopo di che sarà pubblicata e trascorsi i termini ricorsuali, trasmessa al Consiglio di Stato per la definitiva approvazione.

### **Ponderazione degli interessi**

La presente variante di PR risponde ad un obbligo di legge (artt. 41a e 41b OPAC). Nel determinare lo SRCA, sono quindi stati considerati i seguenti interessi:

- garantire gli spazi necessari affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque, tenuto conto dei possibili interventi di rivitalizzazione dei riali esistenti;
- semplificare puntualmente la linea della riva sulla base del confine catastale (misura ufficiale), ciò che permette di eliminare una tortuosità eccessiva in alcuni brevi tratti del litorale con presenza di piccole insenature (darsene) o piccoli riempimenti a lago;
- preservare e valorizzare i corsi d'acqua e le loro rive, come elementi naturalistici e che concorrono a disegnare e valorizzare il paesaggio del comune;

Questi interessi possono essere valutati come segue, in funzione dello sviluppo territoriale auspicato:

- lo spazio riservato alle acque è stato determinato sulla base delle leggi e delle direttive in materia;
- lo studio specialistico si è basato sull'analisi diretta dello stato di fatto tramite sopralluoghi;

- lo spazio riservato alle acque è stato adeguato, sia alle esigenze naturalistiche e paesaggistiche del riale, sia alla pianificazione in vigore;
- la riapertura di riali intubati e la valorizzazione delle sponde diventano pure occasioni di valorizzazione del paesaggio nonché, in alcuni casi, di aumento della fruibilità delle sponde stesse;
- la presente variante di PR è compatibile con lo sviluppo territoriale auspicato per il Comune, dal momento che garantisce la tutela e la valorizzazione di elementi naturali importanti per il territorio, quali i riali, e consente di disporre di misure adeguate in materia di sicurezza idraulica;
- la presente variante di PR è compatibile con lo sviluppo territoriale alla più ampia scala, dal momento che non è in contrasto con le leggi e pianificazioni superiori.

In conclusione, ponderati gli interessi come appena mostrato, si ritiene che la presente variante di PR sia di interesse pubblico.

Dal profilo dell'interesse privato, si osserva che:

- le disposizioni transitorie dell'OPAc erano più restrittive rispetto a quanto proposto dalla presente variante di PR, vincolando SRCA più ampi;
- la determinazione dello SRCA ha tenuto conto, per quanto possibile, degli edifici e degli altri manufatti esistenti (che sono comunque tutelati nel loro stato di fatto); in alcuni casi, ciò ha portato a spostare lateralmente tale spazio per tenere conto delle particolarità del luogo;
- la conservazione di fasce adeguate di pertinenza dei corsi d'acqua consente anche la sicurezza dei fondi edificabili contro le piene. In questi casi, gli spazi riservati alle acque e gli interventi sui riali o sulle rive lago già in corso o a venire, consentiranno di migliorare la situazione relativa ai pericoli di alluvionamento;
- gli interventi naturalistici a favore dei riali portano spesso ad un miglioramento a livello paesaggistico (rinverdimento, alberature, ecc.) a vantaggio dei confinanti e dei fruitori del luogo.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:

1. Sono adottati i seguenti atti relativi alla variante di Piano Regolatore del Comune di S. Antonino relativa alla Zona di protezione delle acque di superficie, pubblicata sul portale cantonale di pubblicazione al sottostante link di riferimento<sup>1</sup> ed in particolare:
  - a. *Rapporto di Pianificazione – Studio Huber*
  - b. *Relazione tecnica Studio OIKOS – Spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA)*
  - c. *Piano delle zone – Variante Zona di Protezione delle acque di superficie*
  - d. *Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) di S. Antonino ai seguenti articoli:*
    - *Art. 12 Distanza dai corsi d'acqua (stralcio)*
    - *Art. 16 Costruzioni sotterranee (modifica)*
    - *Art. 40 Zona di protezione delle acque di superficie (nuovo)*
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

<sup>1</sup> Link di riferimento:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&guid=SRCA&idOggettoVariante=ch083996067100000&idPubblicazione=1>

In alternativa accedi in modo  
semplificato al link di riferimento  
attivando il qr qui di fianco



---

Approvato con risoluzione municipale No. 1691 del 13.11.2023  
Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Ulteriore documentazione è disponibile in Cancelleria comunale